NORME PER LA TUTELA GIURIDICA DELLE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Art. 12

Rifiuto di registrazione

Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facolta' di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla commissione di cui all'articolo 13.

Versione in vigore dal 18 marzo 1989, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori
Estremi	Legge 21 febbraio 1989, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-giuridica-delle-topografie-dei-prodotti-a/art-12-rifiuto-di-registrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it